Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 11 novembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DELL'11 NOVEMBRE 1965:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

(7367)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DELL'11 NOVEMBRE 1965:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione suppletiva di un componente del Comitato nazionale per le Scienze d'ingegneria e architettura, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

(8450)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1965, n. **1207**.

Istituzione in San José (Costarica) di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata e soppressione del Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in San Josè (Costarica), è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in San Josè (Costarica) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1965

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1208**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Storia delle dottrine economiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1209**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto pubblico comparato;
Diritto processuale amministrativo.

Art. 10, relativo alle propedeuticità di iscrizione e frequenza nel corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che è soppresso il vincolo di propedeuticità tra il Diritto processuale civile ed il Diritto internazionale.

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

Storia dell'arte contemporanea;
Storia dello spettacolo;
Storia della miniatura e delle arti minori;
Storia dell'architettura e urbanistica;
Archeologia cristiana;
Antropologia culturale.

Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di « Etnologia ».

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di:

Storia dell'arte contemporanea;
Storia dello spettacolo;
Storia della miniatura e delle arti minori;
Lingue e letterature scandinave.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1210**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — Agli istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente: « Istituto di studi africani ».

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Statistica assicurativa;
Tecnica delle assicurazioni sociali;
Diritto delle assicurazioni sociali.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Assicurazioni sociali » è soppresso.

Art. 27, relativo agli Istituti della Facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'« Istituto di ragioneria e tecnica aziendale » muta denominazione in « Istituto di tecnica economica e di ragioneria ».

Art. 35. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Storia contemporanea ».

Art. 36. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Psicologia sociale;
Storia contemporanea.

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia contemporanea;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Virologia;
Tecnica e diagnostica istopatologica.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Fisica nucleare applicata alla medicina » muta denominazione in « Medicina nucleare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1211.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Sette Santi Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria in Livorno.

N. 1211. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta dcel Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Livorno in data 12 febbraio 1965, integrato con dichiarazione del 17 marzo 1965, relativo all'erezione della Parrocchia dei Sette Santi Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1212.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Cenacolo Missionarie della Parrocchia », con sede in Verolavecchia (Brescia).

N. 1212. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Associazione laicale, denominata « Cenacolo Missionarie della Parrocchia », con sede in Verolavecchia (Brescia), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti allo Istituto nazionale della previdenza sociale, dai datori di lavoro per i lavoratori a domicilio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernenti la possibilità di trasformare in misura fissa i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, concernente la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, recante la determinazione del contributo dovuto per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto l'art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, che a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1964, stabilisce, al primo comma, lettera *a*), l'esenzione per i datori di lavoro dal contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, al secondo comma, lettera *a*), la nuova misura del contributo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed alla lettera *b*) la nuova misura del contributo dovuto dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, il quale ha prorogato l'efficacia delle norme del citato decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706;

Visti gli articoli 13 e 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'applicazione della legge 31 marzo 1958, n. 264;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 marzo 1960, recante la determinazione delle lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, venivano fatte normalmente a domicilio;

Ritenuta la necessità di modificare le misure fisse di contributo per i lavoratori a domicilio, determinato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1964;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti dall'art. 16, primo comma, e dall'art. 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori a domicilio, sono ragguagliati, per ciascuna delle classi di contribuzione di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, alle misure fisse stabilite nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica Italiana, con effetto dalla data indicata nelle allegate tabelle.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 23 *agosto* 1965
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 35

TABELLA *A*

Contributo settimanale per i lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni «tradizionali»
(In vigore dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1964)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base: Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Contributo base: Assicurazione Tbc	Contributo base: Assicurazione maternità	Contributo base: ENAOLI	Contributo integrativo: Fondo adeguamento pensioni: Quota a carico datore di lavoro	Contributo integrativo: Fondo adeguamento pensioni: Quota a carico lavoratore	Contributo integrativo: ENAOLI	Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
1ª	fino a L. 3.300	6	1	10	1	380	180	5	583
2ª	oltre L. 3.300 » 5.300	8	1	10	1	418	198	5	641
3ª	» 5.300 » 8.300	10	1	10	1	671	318	8	1.019
4ª	» 8.300 » 10.300	13	2	10	1	1.050	498	12	1.586
5ª	» 10.300 » 12.500	15	2	10	2	1.303	618	15	1.965
6ª	» 12.500 » 15.000	18	2	10	2	1.581	750	19	2.382
7ª	» 15.000 » 17.800	21	2	10	2	1.808	900	23	2.856
8ª	» 17.800 » 20.800	25	2	10	2	2.252	1.068	27	3.386
9ª	» 20.800 » 24.200	29	3	10	2	2.631	1.248	31	3.954
10ª	» 24.200 » 27.900	33	3	10	2	3.061	1.452	36	4.597
11ª	» 27.900 » 32.000	37	3	10	3	3.529	1.674	42	5.298
12ª	» 32.000 » 36.600	41	3	10	3	4.048	1.920	48	6.073
13ª	» 36.600 » 41.100	45	4	10	3	4.630	2.196	55	6.943
14ª	» 41.100 » 45.700	51	4	10	3	5.199	2.466	62	7.795
15ª	» 45.700 » 50.300	55	4	10	3	5.781	2.742	69	8.664
16ª	» 50.300 » 54.800	60	4	10	3	6.363	3.018	75	9.533
17ª	» 54.800 » 59.300	65	4	10	3	6.932	3.288	82	10.384
18ª	» 59.300 » 64.000	69	4	10	3	7.502	3.558	89	11.235
19ª	» 64.000 » 70.100	74	4	10	3	8.096	3.840	96	12.123
20ª	» 70.100 » 76.100	78	4	10	4	8.868	4.206	105	13.275
21ª	» 76.100 » 83.800	84	4	10	4	9.627	4.566	114	14.409
22ª	» 83.800 » 91.400	90	4	10	4	10.601	5.028	126	15.863
23ª	» 91.400	97	4	10	4	11.562	5.484	137	17.298

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *B*

Contributo settimanale per i lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni «non tradizionali»
(In vigore dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1964)

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo base: Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Contributo base: Assicurazione Tbc	Contributo base: Assicurazione disoccupazione	Contributo base: Assicurazione maternità	Contributo base: ENAOLI	Contributo integrativo: Fondo adeguamento pensioni: Quota a carico datore di lavoro	Contributo integrativo: Fondo adeguamento pensioni: Quota a carico del lavoratore	Contributo integrativo: Assicurazione disoccupazione	Contributo integrativo: ENAOLI	Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
1ª	fino a L. 3.300	6	1	1	10	1	380	180	60	5	644
2ª	oltre L. 3.300 » 5.300	8	1	1	10	1	418	198	66	5	708
3ª	» 5.300 » 8.300	10	1	1	10	1	671	318	106	8	1.126
4ª	» 8.300 » 10.300	13	2	2	10	1	1.050	498	166	12	1.754
5ª	» 10.300 » 12.500	5	2	2	10	2	1.303	618	206	15	2.173
6ª	» 12.500 » 15.000	18	2	2	10	2	1.581	750	250	19	2.634
7ª	» 15.000 » 17.800	21	2	2	10	2	1.898	900	300	23	3.158
8ª	» 17.800 » 20.800	25	2	2	10	2	2.252	1.068	354	27	3.742
9ª	» 20.800 » 24.200	29	3	3	10	2	2.631	1.248	416	31	4.373
10ª	» 24.200 » 27.900	33	3	3	10	2	3.061	1.452	484	36	5.084
11ª	» 27.900 » 32.000	37	3	3	10	3	3.529	1.674	558	42	5.859
12ª	» 32.000 » 36.600	41	3	3	10	3	4.048	1.920	640	48	6.716
13ª	» 36.600 » 41.100	45	4	4	10	3	4.630	2.196	732	55	7.679
14ª	» 41.100 » 45.700	51	4	4	10	3	5.199	2.466	822	62	8.621
15ª	» 45.700 » 50.300	55	4	4	10	3	5.781	2.742	914	69	9.582
16ª	» 50.300 » 54.800	60	4	4	10	3	6.363	3.018	1.006	75	10.543
17ª	» 54.800 » 59.300	65	4	4	10	3	6.932	3.288	1.096	82	11.484
18ª	» 59.300 » 64.000	69	4	4	10	3	7.502	3.558	1.186	89	12.425
19ª	» 64.000 » 70.100	74	4	4	10	3	8.096	3.840	1.280	96	13.407
20ª	» 70.100 » 76.100	78	4	4	10	4	8.868	4.206	1.402	105	14.681
21ª	» 76.100 » 83.800	84	4	4	10	4	9.627	4.566	1.522	114	15.935
22ª	» 83.800 » 91.400	90	4	4	10	4	10.601	5.028	1.676	126	17.543
23ª	» 91.400	97	4	4	10	4	11.562	5.484	1.828	137	19.130

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(8293)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cabras.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Cabras — al quale la legge assegna venti membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Fu, tuttavia, possibile raggiungere un'intesa tra due degli anzidetti gruppi e addivenire — mercè, pure, la compiacente astensione di alcuni membri dell'opposizione — alla nomina del sindaco e degli assessori.

L'intesa, doveva, pero, dimostrarsi ben presto precaria, tanto che pochi mesi dopo il sindaco e la Giunta rassegnavano, a causa dei contrasti interni, le dimissioni, delle quali il Consiglio prendeva atto nella seduta del 21 maggio scorso.

Per due volte il prefetto invitava la Giunta municipale a provvedere alle necessarie convocazioni del Consiglio per la elezione dei nuovi organi, ma senza esito in quanto la Giunta, considerata l'impossibilità di ricostituire detti organi, deliberava di non far luogo alla convocazione del Consiglio.

Il prefetto, allora, riteneva opportuno intervenire ed ordinava d'ufficio, con decreto dell'8 luglio, due successive convocazioni del Consiglio, ma ambedue le sedute, tenutesi il 16 e il 26 stesso mese, risultavano infruttuose in quanto, nelle votazioni effettuate per l'elezione del sindaco, tutti i presenti alla prima adunanza e 17 su 18 votanti nella seconda deponevano nell'urna scheda bianca.

Prima di dar corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge il prefetto riteneva di effettuare un altro tentativo inteso ad offrire al Consiglio comunale di Cabras un'ultima possibilità di provvedere alla ricostituzione degli organi della civica Azienda e, pertanto, con decreto del 29 luglio — fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva all'uopo due ulteriori convocazioni del Consiglio stesso, nel contempo richiamandolo, agli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, all'osservanza dell'obbligo relativo all'elezione del sindaco e della Giunta.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto la prima seduta risultava infruttuosa, non avendo alcuno dei consiglieri riportato suffragi nelle votazioni per l'elezione a sindaco, mentre la seconda seduta andava deserta per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Cabras in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 1° ottobre 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Cabras ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Arnaldo Boy, funzionario della Prefettura.

Roma, addì 16 ottobre 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Cabras non ha provveduto a sostituire il sindaco e la Giunta dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 1° ottobre 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cabras è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arnaldo Boy, funzionario della prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1965

SARAGAT

TAVIANI

(8184)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo — al quale la legge assegna trenta membri — risultò composto, dopo le elezioni dell'11 novembre 1962, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

L'intesa raggiunta tra il gruppo di maggioranza relativa e quello di altra corrente consentì la costituzione degli organi, ma i contrasti esistenti all'interno della coalizione minarono, fin dall'inizio, la stabilità degli organi stessi, impedendo che essi potessero esplicare un'efficiente azione, che non fosse limitata ai provvedimenti d'ordinaria amministrazione.

Vennero, in conseguenza, negletti gli adempimenti di maggiore importanza, con evidente pregiudizio degli interessi dell'ente.

Nell'anno corrente il Consiglio fu convocato per la prima volta il 12 marzo per l'esame del bilancio di previsione dell'esercizio stesso e di una mozione di sfiducia al sindaco e alla Giunta. Invertito l'ordine del giorno il Consiglio approvò la cennata mozione; non trattò, invece, l'argomento relativo al bilancio, che pure era stato posto all'ordine del giorno a seguito di convocazione d'ufficio disposta dal prefetto, atteso il ritardo già concretatosi in ordine a tale essenziale adempimento.

La manifestata sfiducia provocò le dimissioni del sindaco e degli assessori effettivi che furono accettate dal Consiglio nella seduta del 20 marzo, nella quale, peraltro, come pure in quella del 23 successivo, non potè aver luogo l'elezione dei sostituti, per mancanza del numero legale di presenti.

Perchè il Consiglio tornasse a riunirsi fu necessaria la convocazione d'ufficio del prefetto, e, finalmente, il 3 maggio, essendo stata raggiunta un'intesa tra varie correnti, venne costituita un'Amministrazione, che, sulla carta, avrebbe dovuto contare su una larga maggioranza.

Di fatto, però, questa si dimostrò tutt'altro che compatta, tanto che nella successiva seduta del 14 giugno il bilancio ot-

tenne soltanto 14 voti favorevoli ed altrettanti contrari; a seguito di che l'assessore alle finanze e il sindaco rassegnarono le dimissioni.

Impegnata nella risoluzione della nuova crisi l'Amministrazione chiese al prefetto, che aveva indetto intanto una nuova convocazione d'ufficio del Consiglio, per i giorni 10 e 12 luglio, ai fini dell'approvazione del bilancio, una proroga della convocazione stessa.

Il prefetto, pertanto, con decreto del 17 luglio, fissò due ulteriori sedute per il 27 e il 29 successivi, ancora una volta richiamando l'attenzione del Consiglio sulla prolungata carenza in ordine a quello specifico obbligo di legge e sulle pregiudizievoli conseguenze nei riguardi del regolare svolgimento dei servizi d'istituto.

Ad onta di ciò la seduta del 27 luglio risultò deserta, mentre in quella del 29 il bilancio non riportò la prescritta maggioranza di voti.

Sebbene la situazione apparisse matura per un intervento risolutorio, il prefetto, stimando opportuno esperire un ultimo tentativo, dispose una nuova e definitiva convocazione del Consiglio con decreto del 28 agosto, fatto notificare a tutti i consiglieri e contenente espressa diffida a provvedere al suddetto adempimento.

Neppure tale estremo tentativo sortì, però, l'effetto voluto, in quanto nella seduta del 13 settembre il bilancio venne, ancora una volta, respinto.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo, a causa degli insuperabili dissidi interni, di assicurare uno stabile ed efficiente governo del civico Ente, e considerato che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi del Comune, il prefetto ha proposto — ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — lo scioglimento del Consiglio stesso.

Dalle riferite circostanze emerge che l'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo è da tempo in preda ad una profonda crisi che ne impedisce il normale funzionamento e che non appare suscettibile di positiva evoluzione.

In tale situazione un eventuale intervento sostitutivo del prefetto per l'approvazione del bilancio dell'anno in corso si risolverebbe in un atto d'imperio, di mero valore formale, del tutto inadeguato a suscitare la regolare ripresa dell'attività amministrativa, in quanto inidoneo ad operare, in modo risolutivo, sulle cause sottostanti alla crisi del civico consesso.

Attesa, pertanto, la persistente inadempienza di quel Consiglio comunale in ordine al predetto obbligo di legge e considerata l'impossibilità di superare coi normali rimedi la crisi che travaglia il Consiglio stesso, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente i presupposti per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 1° ottobre 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Nereo Castagna, funzionario di prefettura.

Roma, addì 16 ottobre 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) si è dimostrato incapace, a causa degli insuperabili contrasti interni, di assicurare un efficiente governo del civico Ente, persistentemente omettendo, nonostante i formali richiami del prefetto, di ottemperare al fondamentale adempimento di legge dell'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 1° ottobre 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nereo Castagna, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1965

SARAGAT

TAVIANI

(8183)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1965.
Nomina del Consiglio generale dell'Ente italiano della moda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, in Torino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 1962, con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente predetto;

Considerato che il Consiglio generale dell'Ente, nominato con decreto 15 giugno 1963 ha compiuto il periodo in carica, previsto dall'articolo 11 dello statuto citato, e che occorre provvedere alla ricostituzione del predetto Organo per il nuovo biennio;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, degli Enti e delle categorie economiche rappresentati nel Consiglio generale;

Decreta:

E' nominato il Consiglio generale dell'Ente italiano della moda per il biennio 16 giugno 1965-15 giugno 1967.

Il Consiglio stesso risulta così composto:

Bona dott. Franco, Borello dott. Alberto, Borelli cav. lav. Ariodante, Ceresa-Gianet dott. Ernesto, Della Casa comm. Filippo, Vasino cav. Giuseppe, Vita dott. Max e Zegna ing. Aldo, in rappresentanza della assemblea generale dei soci dell'Ente italiano della moda;

Rivetti dott. Franco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sgarra dott. Arturo e Rutigliano dott. Biagio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Ballarini comm. Armando, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Sancassani dott. Emilio e Fracassi dott. Maurizio, in rappresentanza degli industriali;

Wollisch dott. Luigi e Veneziano comm. Benedetto, in rappresentanza dei commercianti;

Grosso prof. Giuseppe, in rappresentanza del comune di Torino;

Virtù Arcangelo, Sturla rag. Aldo, Lavezzi ragionier Girolamo e Benedetti cav. Arnaldo, in rappresentanza degli artigiani;

Mencarelli arch. Mario, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(8252)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante, retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi di Venezia e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazionale del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante, retribuito esclusivamente a percentuale dipendente dai pubblici esercizi di Venezia e provincia, sono determinate nelle misure previste nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° novembre 1964.

Roma, addì 27 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi di Venezia e provincia.

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categorie degli esercizi				
	Lusso Lire	1ª Cat. Lire	2ª Cat. Lire	3ª Cat. Lire	4ª Cat. Lire
A) BARS - CAFFÈ - BIRRERIE - GELATERIE					
Capo-cameriere o capo servizio	68.500	67.500	61.500	57.500	—
Cameriere	57.500	57.000	56.500	56.000	49.000
Aiuto cameriere	46.000	46.000	42.000	41.500	41.000
Apprendista	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
B) RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE CON CUCINA					
Capo-cameriere o capo servizio	80.000	80.000	74.000	72.000	—
Cameriere	72.000	69.000	68.500	68.000	59.500
Aiuto cameriere	48.500	48.000	47.500	47.000	46.500
Apprendista	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

NOTE:

1. Le retribuzioni medie, come sopra determinate, devono intendersi calcolate per mese, ragguagliate a 26 giornate lavorative.

Le retribuzioni medie stesse si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il valore del vitto, determinato con decreto ministeriale 20 febbraio 1956, la 13ª mensilità o gratifica natalizia.

2. Le retribuzioni medie si applicano per i dipendenti dai pubblici esercizi delle seguenti località: Venezia-insulare, Venezia-Lido, Venezia-terraferma (Mestre, Marghera) Venezia-isole estuario (Murano, Burano, Torcello), Jesolo, Sottomarina di Chioggia.

Per le restanti zone di Venezia e provincia, le retribuzioni di cui sopra, si intendono ridotte dell'8 %.

Visto: *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(8295)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.

Nomina dei componenti del Comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è composto come segue:

Presidente:

Albertario prof. Paolo, direttore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Figliolia dott. Achille, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ilardi dott. Salvatore, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Palladini dott. Furio, ispettore generale chimico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Paolini dott. Felice, ispettore generale chimico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Musilli dott. Manlio, ispettore generale chimico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bessler dott. Carlo, ispettore generale medico, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Bucci prof. Felice, primo ricercatore chimico, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Polini dott. Roberto, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Falsetti dott. Mario, consigliere di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Segretario:

Sabellico dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario del Comitato che partecipano ai relativi lavori è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute secondo le modalità e la misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa ai gettoni di presenza graverà sul capitolo 1184 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il periodo 24 settembre-31 dicembre 1965 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 29 settembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Registro n. 16, foglio n. 116. — MEROLLA

(8584)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di una opzione a scadenza, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe annullate e di una opzione a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita ed opzione a scadenza, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona;

Tariffa cat. *E*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia di sopravvivenza pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

Tariffa cat. *Eu*, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia di sopravvivenza pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

Tariffa cat. *F*, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di una rendita vitalizia di sopravvivenza pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in un'assicurazione a vita intera.

Roma addì, 15 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8157)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1965.

Qualificazione di «Strada con diritto di precedenza» per un tratto di strada provinciale, in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Ragusa in data 9 aprile 1965 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 25 « Ragusa-Marina di Ragusa », limitatamente al tratto compreso tra la progressiva 2,200 e la progressiva 21,650;

Vista la relazione dell'Ufficio del Genio civile di Ragusa in data 13 luglio 1965;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Ragusa;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 25 « Ragusa-Marina di Ragusa » limitatamente al tratto compreso tra la progressiva 2,200 e la progressiva 21,650, collegante il capoluogo di Provincia con il centro balneare di Marina; con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con Strade statali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Ragusa fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera a) i segnali « strada con diritto di precdenza » e « fine di diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal « segnale di identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

(8334)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,20%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8389)

DECRETO PREFETTIZIO 21 ottobre 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto prefettizio n. 141/15/Gab. in data 1° marzo 1965, con cui si è provveduto alla costituzione del locale Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1967;

Considerato che il dott. Renato Migliorini, nominato componente del Consesso predetto in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Migliorini;

Vista la designazione dell'Istituto interessato;

Decreta:

Il dott. Marcello Morelli, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Mantova, è nominato componente del locale Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Renato Migliorini.

Mantova, addì 21 ottobre 1965

Il prefetto: AUSTRIA

(8179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Università di Perugia ad acquistare un podere

Con decreto del prefetto di Perugia n. 15346 in data 11 ottobre 1965 l'Università degli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Cenci Roberto, al prezzo di lire 4.000.000 (lire quattromilioni) un podere della superficie complessiva di ha. 5,5270 sito in vocabolo Belvedere e distinto parte in catasto del comune di Marsciano a pagina 525, foglio n. 41 e parte del comune di Perugia al foglio n. 400, particella n. 211.

(8364)

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Venezia n. 17379 in data 1° luglio 1965 l'Istituto universitario di architettura di Venezia è stato autorizzato ad acquistare dalla Chiesa parrocchiale di San Nicolò da Tolentino di Venezia, al prezzo di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) una porzione di immobile sito in Venezia, sestriere Santa Croce, ai Tolentini, descritto nel nuovo catasto edilizio del comune di Venezia nella zona censuaria 1ª, partita catastale 18847, foglio XI, porzione del mappale « C ».

(8365)

Autorizzazione alla Università di Ferrara ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 35364 in data 3 settembre 1965 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare dai signori Ferri-Faggioli Maria, Giovanna ed altri, al prezzo di L. 13.000.000 (tredicimilioni) un immobile sito in Ferrara, via delle Scienze n. 19 e 19-A della superficie di mq. 170 censito in catasto al foglio n. 388 del comune di Ferrara con i mappali 123 sub 1 e 123 sub 2.

(8366)

Avviso per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Enrica Sgambati, nata a Tripoli (Libia) il 12 novembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatole dalla Università di Napoli il 3 luglio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8361)

Il dott. Francesco Bernardini, nato a Roma, il 7 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Roma il 15 marzo 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8347)

Il dott. Vincenzo Cananzi, nato a Messina, il 24 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Messina il 15 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(8348)

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

Il dott. Fabrizio Serra, nato a Susa (Tunisia) il 22 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Universita di Roma il 12 ottobre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Universita di Roma.

(8351)

Avviso per smarrimento di diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica

Il dott. Mario Cavaggioni, nato a Mossano (Vicenza) il 25 luglio 1925 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Ingegneria navale e meccanica conseguito presso l'Università di Napoli il 16 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8350)

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Vittorio Benintendi, nato a Brescia il 7 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Modena in data 13 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(8362)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 405-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 405-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Gualtiero Giovanni, con sede in Castelnuovo, frazione del comune di Isola Vicentina (Vicenza), via Croce.

(8299)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 15 maggio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1965
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 289

Le generalità del decorato riportate nel decreto presidenziale 10 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950, registro n. 43 Presidenza, foglio n. 136, relativo alla concessione della medaglia d'argento al valor militare al partigiano combattente Pastorino Aldo di Pietro e di Vincenti Emilia da Novi (Savona), classe 1924 sono rettificate in « Pastorino Agostino di Pietro e di Vincenti Emilia, nato a Noli il 9 febbraio 1924 ».

(8315)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8516)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Uras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8517)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8518)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1965, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8519)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.471.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8520)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Firmo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.059.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8521)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.355.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8522)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.220.152, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8509)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.721.029, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8510)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8511)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.925.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8512)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Candida (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.492.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8513)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.801.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8514)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8515)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.064.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8523)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.941.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8524)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.980.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8525)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.543.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8526)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.314.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8527)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.306.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8528)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.344.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8529)

Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di San Giorgio la Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.511.946, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8530)

Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.667.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8531)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Sesto Campano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.364.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8532)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.125.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8533)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.488.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8534)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.888.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8535)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1965, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.020.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8536)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Mirandola

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1965, n. 606/690, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Mirandola.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8297)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1965, registro n. 35 Finanze, foglio n. 203, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per revocazione prodotto in data 9 settembre 1963 dall'avventizio di 3ª categoria dott. Salomone Megna Gerardo, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1963.

(8323)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 89, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 29 aprile 1960 dalle signore Cattalini Angela, nata a Zara il 2 agosto 1898, e Cattalini Anna, nata a Zara il 14 aprile 1900, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia, è respinto perchè infondato.

(8225)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 87, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 31 maggio 1961 dai signori Dobrilla Degrassi Agnese, nata a Isola d'Istria il 15 giugno 1904, Dobrilla Guerrino, nato a Isola d'Istria il 23 settembre 1925, e Dobrilla Nerio, nato a Isola d'Istria il 31 gennaio 1928, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste, è dichiarato irricevibile per tardività.

(8226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 10 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,78	624,805	624,795	624,80	624,81	624,80	624,80	624,82
$ Can.	581,20	581 —	580,75	580,50	580,20	581 —	580,45	581 —	581 —	580,80
Fr. Sv.	144,66	144,66	144,695	144,66	144,60	144,67	144,665	144,65	144,67	144,66
Kr. D.	90,64	90,65	90,63	90,665	90,55	90,67	90,66	90,67	90,67	90,66
Kr. N.	87,52	87,52	87,55	87,51	87,53	87,53	87,51	87,52	87,53	87,52
Kr. Sv.	120,76	120,76	120,70	120,745	120,70	120,76	120,74	120,75	120,76	120,74
Fol.	173,50	173,35	173,48	173,475	173,55	173,56	173,475	173,56	173,56	173,48
Fr. B.	12,59	12,591	12,59	12,5910	12,5825	12,59	12,5905	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,49	127,53	127,45	127,50	127,525	127,50	127,50	127,50
Lst.	1751,64	1751,75	1751,50	1751,85	1751,30	1751,72	1752,05	1751,72	1751,72	1751,90
Dm. occ.	156,20	156,22	156,25	156,22	156,20	156,23	156,23	156,20	156,23	156,23
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,19	24,15	24,19	24,191	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,87	21,75	21,87	21,85	21,87	21,87	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4320	10,45	10,43	10,433	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 10 novembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,010
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,465
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,265
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,807
1 Dollaro canadese	580,475
1 Franco svizzero	144,662
1 Corona danese	90,662
1 Corona norvegese	87,51
1 Corona svedese	120,742
1 Fiorino olandese	173,475
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,527
1 Lira sterlina	1751,95
1 Marco germanico	156,225
1 Scellino austriaco	2 ,19
1 Escudo Port.	21,86
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° luglio al 30 settembre 1965

N d.ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Rho (Milàno) Strada per Terrazzano	Medix, Lab. Farmaco Biologico	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4013 del 13 luglio 1965	Trasferimento da Milano, via Monte Genesio, 11
2	Pomezia (Roma), via Pontina km. 30,400	Sigma-Tau	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4014 del 13 luglio 1965	—
3	Roma, via Folchi, 8	O.F.I.S.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4016 del 6 settembre 1965	Trasferimento da via Acherusio numero 48, Roma
4	Bologna, Strada Maggiore, 70	Dott. Luigi Baldrati	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4018 del 13 luglio 1965	—
5	Verona, via Carlo del Prete, 10	Lab. Farm.co Alpino	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4019 dell'8 settembre 1965	Trasferimento da via Scudeilando, 51-55, Verona
6	Reggio Calabria, via Magna Grecia, 13	SASS Lab. Chimico di Giovanni Pulitanò	Specialità medicinali chimiche, in fiale, soluzioni, emulsioni e pomate	Decreto n. 4022 del 2 settembre 1965	—
7	Milano, viale Abruzzi, 37	Farmaceutici Licari	Specialità medicinale « Butigrin » in supposte	Decreto n. 4026 del 2 settembre 1965	Trasferimento da Milano, viale Gorizia, 14
8	Piacenza, via Morigi, 45	Farmochimica dott. E. Corvi - FARDECO	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4031 del 15 settembre 1965	—

(7559)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° luglio al 30 settembre 1965

N d'ordine	Comune sede dell'officjna	Norma della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Abano Terme (Padova), via Configliachi n. 1	Orgamma Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4015 del 13 luglio 1965	—
2	Chiusi Scalo (Siena)	Farmacia del dott. Francesco Frullini	Specialità medicinale « Balsamo S. Antonio »	Decreto n. 4017 del 13 luglio 1965	—
3	Reggio Calabria, via Magna Grecia n. 13	SASS Lab. chimico di Beniamino Surace	Specialità medicinali chimiche in fiale, soluzioni, emulsioni e pomate	Decreto n. 4023 del 2 settembre 1965	—
4	Marano di Mira (Venezia), via Taglio n. 127	Lab. chimico Husci	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4025 del 15 settembre 1965	—

AVVISO DI RETTIFICA. — *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1965, pag. 2329, n. 5, Pisa, via S. Antonio n. 10, Laboratorio neoterapico italiano, Specialità medicinali chimiche, decreto n. 3977 del 15 marzo 1965, *deve intendersi per cessione intero complesso aziendale Ditta Ergopharma* e non per cessione intero complesso aziendale della ditta ITMO - Laboratori Biosedra.

(7560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Ragusa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Ragusa, con la retribuzione iniziale di L. 496.700 annue lorde, (gruppo 2°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Catania.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Catania.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritto all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dello art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1965.
Registro n. 31 *Grazia e Giustizia, foglio n.* 285. — GALLUCCI

(8060)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a ottanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) quaranta posti di dattilografo aggiunto per coloro che supereranno le prove di esame previste dal programma di cui alla lettera *A* dell'art. 14;

b) quaranta posti di aiutante aggiunto per coloro che supereranno le prove di esame previste dal programma di cui alla lettera *B* dell'art. 14.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a dattilografo aggiunto in prova saranno destinati a prestare servizio di prima nomina negli uffici della sede centrale o negli uffici periferici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina ad aiutante aggiunto in prova saranno destinati a prestare servizio di prima nomina esclusivamente negli uffici periferici dell'Ispettorato generale predetto.

Art. 2.

Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado oppure diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o da un istituto legalmente riconosciuto;

5) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigini esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a *trentanove anni*:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9) ;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10 e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione ordinaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) il programma prescelto.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale, oltre alle prove pratiche.

Le prove di esame si svolgeranno sulle materie previste dai programmi *A* e *B* di cui al successivo art. 14.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte e pratiche sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Le prove scritte e le prove pratiche avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte e delle prove pratiche sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e nelle prove pratiche.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale e nella prova pratica.

Per i candidati che avranno superato le prove di cui al programma *A* dell'art. 14 la votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con la media dei voti riportati nelle prove pratiche e con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta al successivo art. 10.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente articolo 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi delle lettere *a*) e *b*), dell'art. 1 del presente bando, e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

Qualora, per mancanza di vincitori, restino scoperti, in tutto o in parte i posti relativi ad una delle qualifiche di cui al secondo comma dell'art. 1, saranno dichiarati vincitori altrettanti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia in carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la

trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nello impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva sono esonerati dal presentare il certificato medico e il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di essa siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al presente articolo 9.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa Amministrazione che non siano già scaduti ai sensi di quanto disposto nel presente articolo.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitai politici o razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 feb-

braio 1952, n. 53, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati o gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952 n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari od ai ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incari-

cati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicate all'art. 1 del presente bando con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo stesso in merito all'assegnazione alle sedi di servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono state assegnati decadono dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore capo: presidente;

quattro funzionari delle carriere suddette con qualifica non inferiore ad ispettore principale: membri;

un professore insegnante di dattilografia e di stenografia: membro aggiunto.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe.

Art. 14.

Programma di esame

PROGRAMMA *A*

(per i candidati che concorrono per la nomina alla qualifica di dattilografo aggiunto)

Prove scritte:

1) Composizione in lingua italiana;

2) Calligrafia;

Prove pratiche:

1) Saggio di dattilografia consistente in una prova di copia e in una prova di composizione;

2) Stenografia.

Prova orale:

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Nozioni sulla tenuta degli archivi;

Elementi di storia d'Italia dal 1821 ai giorni nostri;

Elementi di geografia d'Europa e particolarmente di Italia.

PROGRAMMA *B*

(per i candidati che concorrono per la nomina alla qualifica di aiutante aggiunto)

Prove scritte:

1) Composizione in lingua italiana;

2) Problema di aritmetica e geometria.

Prova pratica:

Saggio di dattilografia consistente in una prova di copia.

Prova orale:

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Nozioni sulla legge e il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Matematica elementare: Aritmetica - Operazioni su numeri interi, frazionari e decimali - Proporzioni - Elementi di geometria piana e solida - Misura degli archi e degli angoli - Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni - Poligoni regolari - Area delle figure piane Superficie e volume dei solidi;

Nozioni sulla tenuta degli archivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1965
Registro n. 101 bilancio Trasporti (I.G.M.T.C.), foglio n. 305

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo.

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio A.G.P. - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ottanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso l'Istituto di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva;

oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto chiede di sostenere le prove indicate al programma . . . . di cui all'art. 14 del bando. (Programma *A* per i dattilografi aggiunti; programma *B* per gli aiutanti aggiunti).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. In luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio preso il quale il candidato presta servizio.

(7954)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 11 Difesa-Esercito, foglio n. 205, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1965, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento ordinario di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti è costituita come segue:

magg. gen. chim. farm. spe. Goffredi dott. Ettore, presidente;

prof. Bellavita Vito, membro;

col. chim. farm. spe. Maggiorelli prof. Enzo, membro (libero docente);

col. chim. farm. spe. Corbi dott. Domenico, membro;

magg. chim. farm. spe. Cicero dott. Leonardo, membro;

ten. col. chim. farm. spe. Ruggieri prof. Ruggero, membro supplente (libero docente);

direttore di sezione Remora dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti al membro supplente in caso di suo intervento in sostituzione di membro assente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1965
Registro n. 74 *Difesa-Esercito, foglio n.* 195

(8318)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 3 aprile 1965, n. 1063, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli e per esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'Ordine provinciale dei veterinari e degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e per esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Carotenuto dott. Guido: vice prefetto in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto;

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario;

Barbone prof. Elio, docente di patologia generale ed anatomia patologica;

Bianchi prof. Carlo, docente di patologia speciale e clinica veterinaria;

Natali dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:

Vitale dott. Eligio, consigliere di 1ª classe r. a. della Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e dei Comuni interessati.

Teramo, addì 14 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(8231)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.